

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), per sostenere lo sviluppo del turismo religioso

Art. 1

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è aggiunta la seguente:

“d bis) riconosce il ruolo del turismo religioso e ne incoraggia i flussi.”

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 8 del 2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 8 del 2002 è inserito il seguente

“1 bis. La Provincia, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e immobiliare religioso, sostiene il turismo sociale, formativo e religioso. Promuove la creazione di percorsi devozionali, curando il loro inserimento nei circuiti nazionali e internazionali, anche con il coinvolgimento della Società degli Alpinisti Tridentini e degli accompagnatori di territorio previsti dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20. Favorisce la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso.”

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 8 del 2002 le parole: “dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1 e 1 bis”.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 8 del 2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 8 del 2002, dopo le parole: “a carattere sportivo,” sono inserite le seguenti: “e di interventi per consolidare i flussi del turismo religioso”.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 6 bis e 13 bis della legge provinciale n. 8 del 2002.

2. Per i fini di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'esercizio finanziario 2009.